COMUNE DI TOIRANO
(PROVINCIA DI SAVONA)

REGOLAMENTO DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

TITOLO I

Articolo 1 - Principi generali

Si definisce Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), ai sensi art. 3 comma 1, punto 54 del Codice della Strada, la "*area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli*".

Ai sensi dell'art. 7/9 del Codice della Strada, con provvedimento nr. 013 del 10 febbraio 2011 è stata effettuata la delimitazione delle due Zone a Traffico Limitato, come riportato nel seguente articolo 2.

I permessi di transito vengono emessi per ogni singola Z.T.L. e consentono l'accesso soltanto per la Z.T.L. specificata.

Articolo 2 - Individuazione aree

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dei permessi alla circolazione nelle zone a traffico limitato sul territorio comunale così individuate:

*1 - Zona a traffico limitato "**BORGO**"* con varchi di accesso in "*Via Braida*" e in "*Via Pietro Igino Mainero*":

- Piazza della Libertà;
- Piazza San Martino;
- Via G.B.Parodi;
- Via Braida dal civico 1 al civ. 3;
- Via B.E. Maineri;
- Via Torracco;
- Via alle Mura;

- Via Polla;
- P.zza Bava;
- Vico alla Portassa;
- Via alla Porta dei Fossi.

Il controllo degli accessi in corrispondenza dei varchi nella zona BORGO potranno essere svolti con l'impiego di apposita strumentazione regolarmente omologata, che consenta la contestazione differita delle violazioni ai sensi del Codice della Strada.

Via dei consoli è ricompresa nella ZTL ma non controllata da videosorveglianza

2- Zona a traffico limitato "***Via Braida***" con accesso dall'intersezione con "*Via Mazzini*":

- Via Braida dal civico 52 al civ. 24 e dal 39 al 79;
- Via Giuseppe Colatto.

Articolo 3 – Modalità rilascio permessi, esposizione, richiesta duplicati, rinnovi, revoca

a) Modalità di rilascio permessi:

Il permesso di accesso e transito deve essere richiesto presentando istanza in bollo (ad eccezione delle categorie di permesso 4, 6 e 7 di cui al Titolo II) su apposito modulo all'Ufficio Protocollo del Comune di Toirano, Via Braida 35, allegando i documenti specificati nel dettaglio al successivo Titolo IV.

Il permesso viene rilasciato dal "*Servizio di Polizia Locale*" del Comune di Toirano.

Nelle istanze:

- dovranno essere indicati marca, modello e targa dei veicoli per i quali si chiede il permesso di transito;

- dovrà essere inserita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 DRP 445/2000) indicante di chi sia la proprietà del veicolo; se il/i veicolo/i è/sono di proprietà del richiedente o dei componenti la famiglia anagrafica del medesimo.

Qualora il richiedente intenda accedere con veicolo intestato a persona non appartenente alla famiglia anagrafica, dovrà specificare nella dichiarazione le motivazioni che giustifichino l'accesso del veicolo di persona estranea in relazione alle esigenze del richiedente. Inoltre, nella dichiarazione inclusa nell'istanza, dovrà essere specificato il legittimo uso del o dei veicoli, il titolo di proprietà/affitto/uso gratuito/ecc. del locale al quale si deve accedere all'interno della ZTL; i commercianti e artigiani in genere dovranno specificare il tipo di attività svolta. Il Dichiarante che attesta falsamente che un veicolo di terzi sia adibito all'uso della propria famiglia anagrafica soggiace alle sanzioni penali di

legge, il permesso viene ritirato dall'organo accertatore e revocato, mentre il veicolo transitante o in sosta soggiace alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Le chiavi magnetiche in possesso degli aventi diritto devono essere riconsegnate all'Ufficio Polizia Locale, in difetto verranno addebitate, all'assegnatario, al costo unitario di €. 10,33 (dieci/33) da versarsi con le modalità che verranno indicate, nella comunicazione che seguirà.

b) Esposizione

Il permesso deve essere esposto, sia per la circolazione sia per la sosta, in maniera visibile nella parte anteriore dell'autoveicolo ovvero sul cruscotto del mezzo al quale si riferisce l'autorizzazione.

Per i motocicli e i ciclomotori il permesso deve essere esibito a richiesta degli organi di polizia stradale.

c) Rinnovi:

I permessi sono permanenti qualora permangano le condizioni che hanno prodotto il loro rilascio. Possono essere rinnovati gratuitamente per usura e cambio targhe (per sostituzione veicoli). Il nuovo rilascio a seguito di revoca, comporterà un esborso aggiuntivo di Euro 15,00.

f) Revoca e sospensione

Il permesso è revocabile qualora si accerti la decadenza dei titoli che ne hanno comportato l'emissione o in caso di indebito utilizzo.

Tutti i permessi sono sospendibili per esigenze pubbliche, manifestazioni, cortei, ecc.

Il Servizio di Polizia Locale deve eseguire periodiche verifiche a campione relativamente alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, fornite dai richiedenti, secondo il vigente regolamento comunale, approvato con delibera di C.C. n. 37 del 27/07/2007. Tali verifiche dovranno essere verbalizzate attraverso apposita relazione di servizio da inviare al Responsabile del Servizio.

TITOLO II

Articolo 4 - Categorie di permessi

Il permesso può essere rilasciato alle seguenti categorie di cittadini:

Categoria 1 - Residenti e non residenti proprietari/utilizzatori di immobili e di garage non adibiti al ricovero di veicoli;

Categoria 2 – Proprietari/utilizzatori di garage o di idoneo luogo per il ricovero del veicolo;

Categoria 3 - Attività e artigiani in sede fissa;

Categoria 4 - Pubblica utilità, medici, autoambulanze, veicoli di polizia e servizi;

Categoria 5 - Accesso e sosta per lavori e carico e scarico in Z.T.L.;

Categoria 6 – Permessi temporanei e occasionali (massimo tre giorni);

Categoria 7 - Diversamente abili.

Articolo 5 - Regolamentazione della circolazione legata alle categorie e numero permessi

Cat. 1 - Residenti e non residenti proprietari/utilizzatori di immobili e di magazzini non adibiti al ricovero di veicoli.

Il permesso di colore giallo dà diritto ai residenti e non, proprietari e/o utilizzatori di immobili e di magazzini non adibiti al ricovero di veicoli, all'accesso in Z.T.L. nell'orario compreso tra le 00.°° e le 24.°°, per il carico e lo scarico delle merci.

La sosta dovrà avere la durata massima di sessanta minuti primi, con obbligo di esposizione del disco orario unitamente al permesso di transito. La sosta può avvenire solo se non in contrasto con la segnaletica orizzontale e verticale installata.

Il/i permesso/i viene/vengono rilasciato/i con l'indicazione di tutte le targhe/modelli dei veicoli comunicati in sede di richiesta.

Dalle ore 08:^{00} alle ore 09:^{30} il transito in tutta la ZTL sarà libero e tutte le categorie di veicoli senza necessità di permesso.

Cat. 2 - Proprietari/utilizzatori di garage o di idoneo luogo per il ricovero del veicolo.

Il permesso di colore rosa dà diritto ai proprietari/affittuari/utilizzatori di garage all'interno del perimetro della Z.T.L., a transitare in Z.T.L. nell'orario compreso tra le 00.°° e le 24.°°.

Non è consentita la sosta su area pubblica.

Dalle ore 08:^{00} alle ore 09:^{30} il transito in tutta la ZTL sarà libero e tutte le categorie di veicoli senza necessità di permesso.

Cat. 3 - Attività e artigiani in sede fissa:

Il permesso di colore verde dà diritto a commercianti e artigiani, con attività lavorativa in sede fissa all'interno della ZTL, all'accesso e alla sosta per carico e scarico nell'orario compreso dalle nell'orario compreso tra le 00.°° e le 24.°°.

La sosta dovrà avere la durata massima di 60 minuti primi con obbligo di esposizione del disco orario. La sosta potrà avvenire solo se non in contrasto con la segnaletica orizzontale e verticale installata.

Il permesso viene rilasciato per ogni esercizio commerciale e/o attività artigianale, con l'indicazione delle targhe di tutti i veicoli comunicati in sede di richiesta.

Per particolari esigenze (es. necessità di entrare in orari diversi da quelli previsti), la Polizia Locale dovrà valutare le esigenze segnalate e, se del caso, con provvedimento motivato, rilasciare una deroga da esporre sul cruscotto degli autoveicoli o da esibire, per motocicli e ciclomotori, in allegato al permesso.

Tale deroga consentirà la fermata del veicolo in Z.T.L. per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del medesimo ovvero per operazioni che dovranno essere continuative, al termine delle quali il mezzo dovrà essere allontanato. Le soste inoperose dovranno essere sanzionate.

Le attività ricettive operanti nella Z.T.L. (alberghi, B&B, affittacamere, agriturismo) potranno chiedere il permesso di cui alla presente categoria, per consentire l'accesso dei clienti al solo fine del carico/scarico dei bagagli e per il tempo strettamente necessario. L'esercente, entro il giorno successivo all'arrivo del cliente nella struttura dovrà comunicare al Servizio di Polizia Locale, marca/tipo/targa/dati del proprietario/dati del conducente se diverso dal proprietario. Tale comunicazione potrà avvenire per mezzo della posta elettronica all'indirizzo poliziamunicipale@comune.toirano.sv.it oppure con comunicazione scritta e firmata dall'esercente, da recapitarsi all'Ufficio Protocollo. Accessi per uso diverso dallo scarico bagagli comporteranno le sanzioni per accesso non autorizzato senza ritiro del permesso. L'esercente che autorizzerà usi diversi da quelli previsti verrà assoggettato a una sanzione da 50,00 € a 250,00 €."

Dalle ore 08:00 alle ore 09:30 il transito in tutta la ZTL sarà libero e tutte le categorie di veicoli senza necessità di permesso.

Cat. 4 - Pubblica utilità, medici, autoambulanze, veicoli di polizia e servizi.

Il permesso di colore rosso dà diritto a enti, gestori di pubblico servizio medici, veicoli di polizia, associazioni assistenziali, aziende private con fini di pubblica utilità e a singoli cittadini con funzioni pubbliche, che abbiano necessità di accedere alla Z.T.L., di transitare e sostare nella ZTL per motivi legati al proprio servizio, tra le 00.°° e le 24.°° per il tempo strettamente necessario all'intervento.

Il permesso dà diritto all'accesso e alla sosta a medici e infermieri per il tempo dell'intervento dalle ore 00.00 alle 24.00 previa esposizione, in allegato al permesso, della scritta "*medico in visita domiciliare*".

I medici e gli infermieri con esigenze di reperibilità, previa comunicazione delle date e orari dei turni, verranno autorizzati alla sosta, a seconda delle esigenze della circolazione stradale. Tale autorizzazione dovrà rimanere esposta sul cruscotto dell'autoveicolo per tutta la durata della sosta, unitamente al permesso rosso, diversamente il veicolo dovrà essere considerato in sosta irregolare.

Dalle ore 08:^{00} alle ore 09:^{30} il transito in tutta la ZTL sarà libero e tutte le categorie di veicoli senza necessità di permesso.

Cat. 5 - Accesso e sosta per lavori e carico e scarico in ZTL:

L'accesso per lavori di durata oltre i tre giorni è consentito in Z.T.L. nell'orario dalle 00.00 alle 24.00 per i veicoli immatricolati autocarro; permessi inferiori ai tre giorni sono regolamentati nella Cat. 6.

La sosta dovrà avere la durata massima di 60 minuti primi, con indicazione dell'inizio della sosta con l'apposito disco orario. Particolari deroghe dovranno essere valutate in sede di rilascio dall'Ufficio di Polizia Locale (es. lavori edili che necessitino orari più lunghi, ecc.), tali deroghe adeguatamente motivate potranno prescindere dagli orari dianzi specificati.

La sosta può avvenire solo se non in contrasto con la segnaletica orizzontale e verticale installata.

Verrà rilasciato un permesso di colore bianco per ogni ditta/proprietario di autocarro/autoveicolo con l'indicazione della targa/modello del veicolo comunicato in sede di richiesta.

I permessi di questa categoria hanno scadenza variabile come indicato nel permesso stesso a seconda delle diverse contingenze.

Dalle ore 08:^{00} alle ore 09:^{30} il transito in tutta la ZTL sarà libero e tutte le categorie di veicoli senza necessità di permesso.

Cat. 6 – Permessi temporanei e occasionali.

I permessi provvisori per l'accesso alla Z.T.L., per comprovate esigenze, vengono rilasciati, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le circostanze che motivano la necessità di ottenere il permesso in questione, dal Servizio Polizia Locale su appositi stampati e dovranno essere esposti come gli altri permessi, in riferimento a:

- lavori artigianali di breve durata;
- occupazione di suolo pubblico tali da necessitare l'accesso di mezzi d'opera;
- ritiro merce da parte di privati in esercizi commerciali;
- matrimoni, cerimonie in genere;
- manifestazioni;

- esigenze motivate.

Il permesso avrà una durata variabile e massima di **3 giorni.** La sosta può avvenire solo se non in contrasto con la segnaletica orizzontale e verticale installata.

Casi particolari di necessità e urgenza, purché opportunamente documentati, potranno essere valutati di volta in volta dagli addetti al Servizio di Polizia Locale.

Per economicità di procedimento, l'Ufficio Polizia Locale potrà rilasciare permessi cartacei da esporre sul veicolo.

I permessi provvisori hanno un costo di **5,00 €** cadauno.

Dalle ore 08:00 alle ore 09:30 il transito in tutta la ZTL sarà libero e tutte le categorie di veicoli senza necessità di permesso.

Cat. 7 – Diversamente abili

Il permesso di colore arancione viene rilasciato per i veicoli al servizio delle persone disabili, il permesso dovrà essere accompagnato dal contrassegno invalidi, di cui alla figura V4 Art. 381 del Codice della Strada, relativo alla persona da accompagnare.

Il permesso dà diritto all'accesso in Z.T.L. nell'orario compreso tra le 00.°° e le 24.°°.

La sosta è consentita per il tempo necessario all'accompagnamento della persona con un massimo di due ore, con obbligo di esposizione del disco orario. La sosta può avvenire solo se non in contrasto con la segnaletica orizzontale e verticale installata.

Sul permesso viene indicato che la sosta può avvenire per due ore in deroga a quanto scritto sui cartelli posti ai varchi.

Il permesso per esigenze limitate nel tempo avrà durata a seconda della certificazione medica prodotta.

Dalle ore 08:00 alle ore 09:30 il transito in tutta la ZTL sarà libero e tutte le categorie di veicoli senza necessità di permesso.

TITOLO III

Articolo 6 – Sanzioni, modifiche, abrogazioni

Le violazioni al presente Regolamento, non espressamente previste dal Codice della Strada, verranno punite con una sanzione amministrativa da 25,00 € a 250,00 €. fatto salvo quanto in precedenza stabilito per uso indebito e/o fraudolento dell'autorizzazione ottenuta.

E' sempre disposto il ritiro del permesso in caso di abuso e di cessione a terzi non autorizzati.

Per la contestazione delle violazioni il Servizio di Polizia Locale potrà avvalersi anche del sistema di dispositivi elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni

La durata dei permessi, le caratteristiche degli stessi, il costo dei permessi, gli orari di cui al presente Regolamento possono essere modificati con motivata Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO IV

Articolo 7 - Documentazione richiesta per il rilascio delle autorizzazioni

Categoria 1 - Residenti e non residenti proprietari/utilizzatori di immobili e di garage non adibiti al ricovero di veicoli.

Tipo di autorizzazione:

- transito tra le ore 00,00 e le ore 24.00 e sosta per un periodo di minuti 60 con indicazione dell'ora di arrivo tramite il disco orario.

Aventi diritto:

- residenti in ZTL (residenza anagrafica o di fatto);
- possessori di immobile e/o magazzino non adibito a ricovero di veicoli in zona ZTL, NON residenti nella ZTL.

Documentazione da allegare all'istanza:

- autocertificazione, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, attestante:

1. la residenza anagrafica in zona ZTL;
2. il titolo di possesso che giustifica la disponibilità dell'alloggio o del magazzino non adibito a ricovero di veicoli;
3. proprietà del veicolo specificando la necessità di usarlo in relazione alle esigenze del richiedente;

- copia delle carte di circolazione e/o dei certificati di idoneità tecnica se trattasi di Ciclomotori, qualora non specificato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Tipo di autorizzazione:

- transito e sosta nella Z.T.L.

Categoria 2 - Proprietari/utilizzatori di garage o di idoneo luogo privato per il ricovero del veicolo.

Tipo di autorizzazione:

- transito nella ZTL dalle ore 00.00 alle 24.00 senza possibilità di sosta su area pubblica, solo fermata per accedere al luogo di ricovero del veicolo;

- il permesso è singolo per ogni veicolo del richiedente.

Aventi diritto:

- proprietari/affittuari/utilizzatori di garage in Z.T.L. o di luoghi privati adibiti al ricovero di veicoli.

Documentazione da allegare all'istanza:

- autocertificazione, corredata dalla copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità, attestante:

Il titolo di possesso del garage adibito a ricovero veicoli, la proprietà del veicolo;

- copia delle carte di circolazione e/o dei certificati di idoneità tecnica se trattasi di Ciclomotori, qualora non specificato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Tipo di autorizzazione:

- transito nella Z.T.L.

Categoria 3 – Attività e artigiani in sede fissa.

Tipo di autorizzazione:

-transito e sosta nella Z.T.L. limitata solo alle operazioni di carico e scarico merci dalle ore 00.00 alle 24.00 con limitazione oraria di 60 minuti primi e esposizione del disco orario.

- permesso singolo per attività con solo un veicolo in uso, permesso doppio per attività con due o più veicoli in uso comprensivi di tutti i veicoli in uso all'attività commerciale o artigiana in sede fissa.

Aventi diritto:

-commercianti e artigiani con attività lavorativa in sede fissa nella Z.T.L.

Documentazione da allegare all'istanza:

- autocertificazione, corredata dalla copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità, attestante l'attività svolta;

- autocertificazione o copia delle carte di circolazione e/o dei certificati di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotori;

Tipo di autorizzazione:

- transito e sosta nella Z.T.L.

Cat. 4 - Pubblica utilità, medici, autoambulanze, veicoli di polizia e servizi.

Tipo di autorizzazione:

- transito nella Z.T.L. e sosta per il tempo necessario all'intervento per pubblica utilità, medici in visita domiciliare, autoambulanze, veicoli di polizia e sanitari

reperibili. Il permesso è singolo per ogni categoria di richiedente, ad eccezione di quelli in dotazione alle FF.OO., P.A. e Ass. di volontariato.

Aventi diritto:

- Gestori di Pubblici Servizi, FF.OO., associazioni ed enti assistenziali, onoranze funebri.

Documentazione:

- rilascio d'ufficio per le categorie specificate nell'articolo 5, categoria 4, del presente Regolamento;

- per gli altri casi:

autocertificazione, corredata dalla copia di un documento di identità del richiedente in

corso di validità, attestante:

1. l'attività svolta;

2. la professione di medico o sanitario.

3. proprietà o legittimo uso del veicolo qualora non si alleghi copia delle carte di circolazione e/o dei certificati di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotori.

- i sanitari con esigenze di reperibilità dovranno fornire mensilmente al Servizio di Polizia Locale, apposita certificazione relativa ai turni richiesti che dovrà essere autorizzata ed esposta unitamente al permesso rosso.

Cat. 5 - Accesso e sosta per lavori e carico e scarico in Z.T.L.

Tipo di autorizzazione:

- transito e sosta per i veicoli immatricolati autocarro che trasportano merci destinate a società o privati con sede nella ZTL nell'orario tra le 00,00 e le ore 24,00. Durata del permesso variabile a seconda dell'esigenza del richiedente.

Aventi diritto:

- Ditte, artigiani o privati cittadini che accedono con autocarri negli orari predetti e per periodi oltre i 3 giorni.

Documentazione da allegare all'istanza:

- autocertificazione, corredata dalla copia di un documento di identità del richiedente in

corso di validità, attestante:

1. l'attività svolta;

2. la proprietà del veicolo o la disponibilità del veicolo di terzi

- copia delle carte di circolazione se non specificato proprietà/uso nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Tipo di autorizzazione:

- transito e sosta nella Z.T.L.

Rinnovo:

- istanza all'Ufficio Polizia Locale per l'emissione di un nuovo permesso.
- autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti;
- riconsegna del permesso da rinnovare.

Cat. 6 – Permessi temporanei e occasionali a pagamento.

Tipo di autorizzazione:

- a pagamento, 5,00 € cadauno;
- transito e sosta nella Z.T.L. di veicoli per attività o esigenze temporanee della durata massima di tre giorni con possibili eccezioni motivate da valutare dal Servizio Polizia Locale. Per durate più lunghe deve essere chiesto il permesso di cui alla categoria 5;
- sosta massima di 60 minuti.

Aventi diritto:

- richiedenti per esigenze elencate nella cat. 6.

Documentazione:

- presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le circostanze che motivano la necessità di ottenere il permesso in questione.
- Pagamento "brevi manu" di Euro 5,00 presso il Servizio Polizia Municipale, presso l'Ufficio Affari Generali o altro, se previsto per esigenze interne dell'Ente.

Tipo di autorizzazione:

- transito e sosta nella Z.T.L.

Rinnovo:

- rinnovo del pagamento;
- motivata richiesta.

Cat. 7 – Diversamente abili.

Tipo di autorizzazione:

- transito e sosta nella Z.T.L. di veicoli al servizio di disabili. Rilascio gratuito.

Aventi diritto:

- disabili che necessitano in modo permanente di accedere alla Z.T.L.

Documentazione:

- Esibizione di certificati medici originali, attestanti la condizione di disabile con limitata capacità deambulatoria tale da giustificare la richiesta del permesso.

Tipo di autorizzazione:

- transito e sosta nella Z.T.L.

Il presente Regolamento si compone dei Titoli I, II, III, IV con un totale di 7 articoli.

****